



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 6/03/2020
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 28 DEL 06/03/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 giugno 2020 / 31 maggio 2022; annullamento in autotutela della determinazione S.G. 25-2-2020 n. 27.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 25/02/2020 n. 27 con cui il Segretario Generale ha disposto:

- 1) *di disporre l'apertura del procedimento per l'affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel periodo compreso fra 1 giugno 2020 e 31 maggio 2022:*
 - a) *da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - b) *secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
 - c) *alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
- 2) *omissis;*
- 3) *omissis;*
- 4) *omissis;*
- 5) *di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:*
 - *allegato 1: lettera di invito;*
 - *allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;*
 - *allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;*
 - *allegato 4: modello di offerta;*
- 6) *omissis;*
- 7) *omissis;*

Considerato che:

- Nella lettera di invito allegata alla citata determinazione si prevede, tra i parametri sulla



cui base determinare il punteggio da attribuire alle offerte, il seguente: “addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario”;

- Nello schema di convenzione allegato alla citata determinazione si prevede, all’art. 4, quanto segue:

13. Eventuali commissioni e spese inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: _____ [inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo quanto indicato nell’offerta in sede di gara].

14. Il Gestore non può comunque addebitare alcuna commissione a carico dei beneficiari per i bonifici effettuati nei seguenti casi:

- a) *emolumenti al personale, ai componenti degli organi statutari, ai collaboratori;*
 - b) *versamenti delle trattenute mensili su emolumenti corrisposti al personale (quote sindacali, rimborsi rate e mutui, prestiti etc.);*
 - c) *pagamenti per utenze e premi assicurativi;*
 - d) *pagamenti di tributi e altri pagamenti di somme iscritte a ruolo;*
 - e) *pagamenti disposti a favore di organismi del sistema camerale e di altri enti e amministrazioni pubbliche.*
- Nel modello di offerta allegato alla citata determinazione si prevede, tra i parametri sulla cui base determinare il punteggio da attribuire alle offerte, il seguente: “addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario”;

Vista la circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 22/2018, secondo cui l’ente tesoriere è tenuto a trasferire la totalità degli importi indicati nei mandati di pagamento, senza operare alcuna riduzione per commissioni bancarie;

Considerato che le previsioni della determinazione 25-2-2020 n. 27, nonché dei relativi allegati lettera di invito, schema di convenzione, modello di offerta, come sopra illustrato, non risultano conformi alle citate disposizioni;

Visto l’art. 21 nonies Legge n. 241/1990, secondo cui “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;

Ritenuto di annullare la citata determinazione S.G. 25-2-2020 n. 27, con relativi allegati, sussistendone le ragioni di pubblico interesse;



Considerato che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

DETERMINA

- 1) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies Legge n. 241/1990, la determinazione S.G. 25/02/2020 n. 27, con relativi allegati;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*